

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1094 DELLA COMMISSIONE****del 6 luglio 2016****che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva rame granulato nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 8, «preservanti per legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 3 aprile 2015 la Francia ha presentato la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti rame granulato possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare il rame granulato destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (6) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il rame granulato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Rame granulato	Denominazione IUPAC: Rame N. CE: 231-159-6 N. CAS: 7440-50-8	99 % p/p	1° gennaio 2017	31 dicembre 2026	8	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;</li> <li>2) in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) agli utilizzatori industriali e professionali;</li> <li>b) alle acque di superficie e ai sedimenti in caso di rilascio diretto nel corso della durata di vita del legno trattato;</li> </ol> </li> <li>3) in considerazione dei rischi individuati per le acque di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.</li> </ol>

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.